

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2055 del 20/04/2017
Oggetto	D.P.R. N. 59/2013. DITTA TERZONI ALESSANDRO - SCROCCHI & C. SNC. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "DISTRIBUTORE STRADALE CARBURANTI" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), VIA F.LLI BANDIERA N. 45/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2071 del 19/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno venti APRILE 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA **TERZONI ALESSANDRO - SCROCCHI & C. S.N.C.** AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "DISTRIBUTORE STRADALE CARBURANTI" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), VIA F.LLI BANDIERA n° 45/A.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta **TERZONI ALESSANDRO - SCROCCHI & C. S.N.C.** - avente sede legale in Comune di Castel San Giovanni, Via F.lli Bandiera n° 45/A - presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni e trasmessa dallo stesso con nota del 20/10/2016, prot. n° 21717 (acquisita agli atti il 21/10/2016 con prot. n° PGPC/2016/11636), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "distributore stradale carburanti" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Castel San Giovanni, via F.lli Bandiera n° 45/A.

Riscontrato che l'istanza è stata presentata per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;

Verificato che:

- le acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento del piazzale vengono trattate mediante un impianto costituito da una vasca di accumulo/dissabbiatura e da un separatore fanghi e oli;
- lo scarico di acque di prima pioggia in uscita dall'impianto di trattamento di cui sopra recapita in pubblica fognatura;
- il pozzetto di campionamento fiscale è posto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento come indicato nella Tav. 0001 del 03/10/2016 allegata all'istanza di AUA;

Acquisito nel merito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Castel San Giovanni con nota 08/04/2017, prot. n° 7183 (acquisito agli atti in data 11/04/2017 con prot. n° PGPC/2017/4265);

Preso atto che il Comune di Castel San Giovanni, interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95, con nota pervenuta a questa Struttura in data 11 aprile 2017 (prot. n. 4265), ha comunicato che, *"omissis.....vista ubicazione e la tipologia dell'attività allo stato attuale non si ritiene necessario che la Ditta produca la valutazione di impatto acustico"*;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

- le Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con DDG n. 75 del 13 luglio 2016;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **TERZONI ALESSANDRO - SCROCCHI & C. S.N.C.** per l'attività "distributore stradale carburanti" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Castel San Giovanni, via F.lli Bandiera n° 45/A;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, n° 99 del 30.12.2015, e n. 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **TERZONI ALESSANDRO - SCROCCHI & C. S.N.C.** (C. FISC. 01410850331) per l'attività di "distributore stradale carburanti" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Castel San Giovanni, via F.lli Bandiera n° 45/A (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
2. **di impartire, per lo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura**, le seguenti **prescrizioni**:
 - a) lo scarico di acque di prima pioggia dovrà rispettare, nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa), i limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportati:
 - Solidi sospesi totali: ≤ 200 mg/l;
 - COD: ≤ 500 mg/l;
 - Idrocarburi totali: ≤ 10 mg/l;
 - b) il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento delle acque di prima pioggia; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e de-

purazione;

- c) i limiti di emissione di cui alla precedente lettera a) non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura mediante l'installazione di un contatore allo scarico opportunamente installato a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato; in alternativa, il volume potrà essere stimato in base alla superficie drenata ed alla piovosità media della zona;
 - e) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dallo stesso impianto. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Compete;
 - f) l'impianto di trattamento dovrà essere sempre mantenuto in funzione;
 - g) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di trattamento o avaria alle condotte fognarie dell'insediamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Castel San Giovanni, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Castel San Giovanni, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica dell'impianto di trattamento o della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
3. **di fare salvo** che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
4. **di dare atto che:**
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni (PC).

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.